



## **Approvazione delle tariffe per i Comuni in tariffazione corrispettiva puntuale – anno 2025.**

### **Premesso**

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al Bacino territoriale "Venezia";

### **Richiamati**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di poter prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo del tributo TARI, tenendo conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha parzialmente modificato il quadro normativo di riferimento come segue: "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

### **Richiamati inoltre**

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- gli atti assunti da ARERA in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:
  - deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
  - Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
  - determinazione n.2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
  - Deliberazione Arera n. 459/2021: Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
  - Deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

- Deliberazione n. 389/2023/R/Rif per l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 previsto dall'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif
- Deliberazione n. 386/2023/R/rif per i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e alle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

## Richiamati infine

- la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e), che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza;
- l'art.9 comma 2 della *"Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia* che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:
  - lett. j) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;

## Considerato

- che con deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 09.04.2024 sono stati validati i PEF 2024-2025 dei Comuni del Bacino in esecuzione delle Deliberazioni Arera n. 363/2021 n. 389/2023 e ss.mm.ii.;
- che con deliberazione di Assemblea di Bacino n. 22 del 17 dicembre 2024 ad oggetto "Indirizzi sui Regolamenti Tarip e Tari e sul passaggio al sistema di tariffazione puntuale dal 2025" si è deliberato quanto segue:
  - è stato approvato il passaggio a tariffazione puntuale dei Comuni di **Pianiga, Martellago e Concordia Sagittaria**, che hanno manifestato l'intenzione di passare al sistema di tariffazione TARIP dal 2025 applicando per il primo anno una modalità transitoria di avvicinamento;
  - si è preso atto che per i Comuni di **Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto** si prosegue nella modalità transitoria dell'applicazione della TARIP corrispettiva prevista dal rispettivo Regolamento tariffario;
  - sono stati approvati i conferimenti minimi del Secco non riciclabile per i comuni a tariffazione puntuale per il 2025;
  - è stato dato indirizzo al Direttore di istruire e proporre, in stretto coordinamento con il gestore, un sistema di premialità per le utenze domestiche e non domestiche che rispettano il numero di conferimenti minimi da coprire con i conguagli provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno superato i minimi stabiliti da inserire nella delibera tariffaria del 2025 da approvarsi entro il termine di legge del 30 aprile 2025;

## Rilevato

- che coesistono nel territorio del bacino tre metodologie di tariffazione applicate ai Comuni in tariffazione puntuale corrispettiva:
  - **Gruppo 1** (8 Comuni) – con tariffazione puntuale del secco residuo e tariffa parametrica per le altre frazioni di rifiuto: San Donà di Piave, Mirano, Santa Maria di Sala, Meolo, Marcon, Quarto D'Altino, Cona e Fossalta di Piave;
  - **Gruppo 2** (10 Comuni) – con tariffazione puntuale del secco residuo e delle altre frazioni di rifiuto per le UND, e tariffa parametrica per le altre frazioni di rifiuto per le UD:



Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Salzano, Stra, Vigonovo;

- **Gruppo 3** (7 Comuni) - Comuni in regime transitorio: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Martellago, Pianiga, San Stino di Livenza, Teglio Veneto.

## Dato atto

- che nell'ambito del percorso di omogeneizzazione degli svuotamenti "minimi" tariffati avviato con deliberazione di Assemblea di Bacino n.14 del 21 dicembre 2021, è stato calcolato sulla base dei dati disponibili 2024 il **peso specifico medio del rifiuto secco non riciclabile risultante pari a 0,131 Kg/litro quale media dei pesi specifici consuntivi di tutti i comuni in sistema puntuale a regime** che si intende applicare alle manovre tariffarie di tutti i Comuni del bacino in tariffazione puntuale a corrispettivo nel 2025, come condiviso nella riunione del 13 marzo 2025 congiunta tra Consiglio di Bacino, gestore e Comuni interessati;

## Dato atto altresì

- che è stata elaborata la modalità di tariffazione del rifiuto Verde da applicarsi, per 8 dei comuni che già applicano una tariffa a copertura costi e per il Comune di Cona che introduce la tariffa dal 2025;
- che la tariffa 2025 è stata calcolata sulla base dei costi e degli svuotamenti del Verde registrati nel 2023 tramite servizio di raccolta a domicilio, inserendo una riduzione del 10% per l'attivazione del servizio ogni due settimane e una ulteriore riduzione del 15% in caso di servizio On demand pervenendo alle seguenti ipotesi 1 e 2 per i contenitori da 240 litri: solo tariffa di svuotamento o canone annuo e tariffa di svuotamento ridotta:

### servizio di raccolta Verde - contenitori da 240 L

<b>IPOTESI 1</b>	<b>5,60</b>	€/SVUOTAMENTO
	<b>4,80</b>	€/SVUOTAMENTO ON DEMAND
<b>IPOTESI 2</b>	<b>20,00</b>	€/ANNO (+ € 10,00 PER ULTERIORE BIDONE DA 240 LITRI)
	<b>3,50</b>	€/SVUOTAMENTO
	<b>2,90</b>	€/SVUOTAMENTO ON DEMAND

- che il costo di svuotamento è da riproporzionare per eventuali contenitori con volumetrie superiori a 240 litri;
- che al fine di completare la raccolta dei dati sulla tariffazione del Verde e nell'attesa di verificare gli effettivi costi del servizio on demand rispetto a quello non on demand, permangono le due modalità sopra esposte per il 2025 e le scelte della tipologia di tariffa da applicare è stata attribuita al singolo Comune che così si è espresso:

Comune	IPOTESI 1	IPOTESI 2	di cui con ON DEMAND
Cona		X	
Campagna Lupia	X		
Campolongo Maggiore	X		
Camponogara		X	
Fiesso d'Artico	X		X
Fossò	X		
Salzano		X	X



Stra	X		X
Vigonovo	X		

## Considerato altresì

- che con deliberazione n.22/2024 del 17.12.2024 l'Assemblea di Bacino ha dato indirizzo al Direttore di istruire e proporre, in stretto coordinamento con il gestore, e di inserire nella delibera tariffaria del 2025 un sistema di premialità per le utenze domestiche e non domestiche che rispettano il numero di conferimenti minimi da coprire con i conguagli provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche che hanno superato i minimi stabiliti;
- che la proposta dell'ufficio di bacino condivisa con i comuni in data 13 marzo e 27 marzo u.s. e con il Comitato di Bacino in data 28.03.2025, è di riconoscere una premialità a favore delle utenze che hanno rispettato il numero di conferimenti minimi stabiliti coprendola con le maggiori entrate provenienti da eventuali svuotamenti oltre i minimi di altre utenze, domestiche e non domestiche, del Comune, al netto di eventuali componenti di sottofatturato legate a riduzione della base imponibile, mancate entrate da evasione, ecc. in quanto permane l'obiettivo di non pregiudicare l'equilibrio del Piano Finanziario;
- che la proposta dell'ufficio di bacino, già condivisa con il Comitato di Bacino in data 28.03.2025, prevede inoltre di valutare, a partire dal 2026, di rimodulare il totale dei ricavi da valorizzazione del rifiuto raccolto (AR e ARsc) a ulteriore copertura della premialità, anche verificando se si può utilizzare un coefficiente b inferiore al livello massimo, per poter intercettare quelle entrate che derivano da una elevata raccolta differenziata di qualità;

## Vista

- la deliberazione Arera n. 133/2025/R/RIF 1° APRILE 2025 con cui si dà avvio al procedimento e alle disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, con cui:
  - viene istituita una componente perequativa unitaria (UR3,a), inizialmente fissata a 6 euro/utenza, per coprire le agevolazioni del bonus sociale rifiuti da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

## Considerato inoltre

- che 25 Comuni del Bacino Venezia (Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, San Stino di Livenza, Stra, Teglio Veneto, Vigonovo), hanno adottato la tariffa a corrispettivo TARIP per il finanziamento dei costi del servizio rifiuti, ai sensi del predetto art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;
- che i Consigli Comunali dei Comuni di cui al comma precedente hanno provveduto ad adottare l'apposito Regolamento Tarip che fissa gli "elementi strutturali" della tariffa;
- che la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 19 dicembre 2019 ha modificato la procedura di rilascio del parere vincolante approvata a seguito della precedente Delibera dell'Assemblea del Bacino n. 10/2016, pertanto il medesimo non deve essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale, *ma tale parere deve essere comunque espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario*, modificando conseguentemente l'articolo del regolamento tipo approvato dal bacino;
- che per ciascun Comune del Bacino in regime TARIP spetta all'Assemblea di Bacino, nel rispetto degli elementi strutturali della tariffa fissati dal rispettivo Regolamento comunale, determinare annualmente il Piano tariffario del servizio rifiuti per singola tipologia di utenza



e per singola frazione di rifiuto conferito, che determina il livello di imposizione tariffaria applicata a partire dal Piano validato dal Bacino medesimo;

- che nella determinazione del Piano tariffario per singola tipologia di utenza e per singola frazione di rifiuto conferito nei singoli Comuni, l'Assemblea di Bacino recepisce di norma, salvo verifica della loro compatibilità con la regolazione tariffaria vigente, i contenuti della proposta del gestore su cui il Comune esprime proprio parere vincolante;

## Preso atto

- che con la deliberazione di Assemblea di Bacino n. ... del 16 aprile 2025 sono stati rivalidati i PEF 2025 dei Comuni di **Pianiga, Martellago e Concordia Sagittaria** modificati ai sensi dell'art. 8, punto 8.5 della Deliberazione Arera n. 363/2021 per il passaggio a tariffazione a corrispettivo dei 3 Comuni dal 2025;

## Preso atto altresì

- che i Comuni di Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, San Stino di Livenza, Stra, Teglio Veneto, Vigonovo hanno espresso il proprio parere vincolante al Piano tariffario TARIP 2024 predisposto dal gestore Veritas S.p.A. per il proprio Comune per un importo corrispondente al valore del PEF 2025 come validato dall'Assemblea di bacino con la citata deliberazione n. 4 del 9 aprile 2024, comunicando le poste rettificative dei costi ai sensi del punto 1.4 della Determinazione Arera 2/2021;

## Ritenuto

- di applicare nelle manovre tariffarie di tutti i Comuni del bacino in tariffazione puntuale a corrispettivo nel 2025, il peso specifico medio del rifiuto secco non riciclabile **pari a 0,131 Kg/litro**.
- di riconoscere una premialità a favore delle utenze che hanno rispettato il numero di conferimenti minimi stabiliti coprendola con le maggiori entrate provenienti da eventuali svuotamenti oltre i minimi di altre utenze, non domestiche e non domestiche, del Comune, al netto di eventuali componenti di sottofatturato legate a riduzione della base imponibile, mancate entrate da evasione, ecc. in quanto permane l'obiettivo di non pregiudicare l'equilibrio del Piano Finanziario;
- di valutare, a partire dal 2026, di rimodulare il totale dei ricavi da valorizzazione del rifiuto raccolto (AR e ARsc) a ulteriore copertura della premialità, anche verificando se si può utilizzare un coefficiente b inferiore al livello massimo, per poter intercettare quelle entrate che derivano da una elevata raccolta differenziata di qualità;
- di applicare per il 2025 la tariffazione all'utente della raccolta a domicilio del rifiuto Verde secondo le ipotesi 1 e 2 sintetizzate in premessa, sulla base delle scelte dei Comuni:

Comune	IPOTESI 1	IPOTESI 2	di cui con ON DEMAND
Cona		X	
Campagna Lupia	X		
Campolongo Maggiore	X		
Camponogara		X	
Fiesso d'Artico	X		X
Fossò	X		
Salzano		X	X



Stra	X		X
Vigonovo	X		

- opportuno procedere all'approvazione delle manovre tariffarie di tutti i Comuni in regime tariffario TARIP;
- di approvare quindi i seguenti piani tariffari TARIP 2025 allegati alla presente, recependo i contenuti della proposta del gestore:

allegato 1	Annone Veneto
allegato 2	Campagna Lupia
allegato 3	Campolongo Maggiore
allegato 4	Camponogara
allegato 5	Cinto Caomaggiore
allegato 6	Cona
allegato 7	Concordia Sagittaria
allegato 8	Dolo
allegato 9	Fiesso d'Artico
allegato 10	Fossalta di Piave
allegato 11	Fossò
allegato 12	Marcon
allegato 13	Martellago
allegato 14	Meolo
allegato 15	Mira
allegato 16	Mirano
allegato 17	Pianiga
allegato 18	Quarto D'Altino
allegato 19	Salzano
allegato 20	San Donà di Piave
allegato 21	Santa Maria di Sala
allegato 22	San Stino di Livenza
allegato 23	Stra
allegato 24	Teglio Veneto
allegato 25	Vigonovo

- di approvare l'importo forfettario di €10.00 IVA inclusa che sarà conguagliato dal Gestore per l'ulteriore dotazione di sacchetti per le utenze domestiche dei Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, in tariffazione puntuale transitoria;
- di dare mandato al Direttore di trasmettere al gestore Veritas S.p.A. ed ai Comuni direttamente interessati la presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore di costituire un gruppo di lavoro per istruire con i Comuni in regime tariffario corrispettivo puntuale le modalità di applicazione di quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 133/2025/R/RIF del 1° APRILE 2025 sopra richiamata;



**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

## L'ASSEMBLEA DI BACINO

### DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di applicare nelle manovre tariffarie di tutti i Comuni del bacino in tariffazione puntuale a corrispettivo nel 2025, il peso specifico medio del rifiuto secco non riciclabile **pari a 0,131 Kg/litro**.
- 3) di riconoscere a partire dai conguagli del 2025 una eventuale premialità a favore delle utenze che hanno rispettato il numero di conferimenti minimi stabiliti coprendola con le maggiori entrate provenienti da eventuali svuotamenti oltre i minimi di altre utenze, non domestiche e non domestiche, del Comune, al netto di eventuali componenti di sottofatturato legate a riduzione della base imponibile, mancate entrate da evasione, ecc. in quanto permane l'obiettivo di non pregiudicare l'equilibrio del Piano Finanziario.
- 4) di valutare, a partire dal 2026, di rimodulare il totale dei ricavi da valorizzazione del rifiuto raccolto (AR e ARsc) a ulteriore copertura della premialità, anche verificando se si può utilizzare un coefficiente b inferiore al livello massimo, per poter intercettare quelle entrate che derivano da una elevata raccolta differenziata di qualità.
- 5) di applicare per il 2025 la tariffazione all'utente della raccolta a domicilio del rifiuto Verde secondo le ipotesi 1 e 2 sulla base delle scelte dei Comuni che il costo di svuotamento è da riproporzionare per eventuali contenitori con volumetrie superiori a 240 litri;

#### **servizio di raccolta Verde - contenitori da 240 L**

<b>IPOTESI 1</b>	<b>5,60</b>	€/SVUOTAMENTO
	<b>4,80</b>	€/SVUOTAMENTO ON DEMAND
<b>IPOTESI 2</b>	<b>20,00</b>	€/ANNO (+ € 10,00 PER ULTERIORE BIDONE DA 240 LITRI)
	<b>3,50</b>	€/SVUOTAMENTO
	<b>2,90</b>	€/SVUOTAMENTO ON DEMAND

Comune	IPOTESI 1	IPOTESI 2	di cui con ON DEMAND
Cona		X	
Campagna Lupia	X		
Campolongo Maggiore	X		
Camponogara		X	
Fiesso d'Artico	X		X
Fossò	X		
Salzano		X	X
Stra	X		X
Vigonovo	X		

- 6) opportuno procedere all'approvazione delle manovre tariffarie di tutti i Comuni in regime tariffario TARIP.
- 7) di approvare quindi i seguenti piani tariffari TARIP 2025 allegati alla presente, recependo i contenuti della proposta del gestore:



allegato 1	Annone Veneto
allegato 2	Campagna Lupia
allegato 3	Campolongo Maggiore
allegato 4	Camponogara
allegato 5	Cinto Caomaggiore
allegato 6	Cona
allegato 7	Concordia Sagittaria
allegato 8	Dolo
allegato 9	Fiesso d'Artico
allegato 10	Fossalta di Piave
allegato 11	Fossò
allegato 12	Marcon
allegato 13	Martellago
allegato 14	Meolo
allegato 15	Mira
allegato 16	Mirano
allegato 17	Pianiga
allegato 18	Quarto D'Altino
allegato 19	Salzano
allegato 20	San Donà di Piave
allegato 21	Santa Maria di Sala
allegato 22	San Stino di Livenza
allegato 23	Stra
allegato 24	Teglio Veneto
allegato 25	Vigonovo

- 8) di approvare l'importo forfettario di €10.00 IVA inclusa che sarà conguagliato dal Gestore per l'ulteriore dotazione di sacchetti per le utenze domestiche dei Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, in tariffazione puntuale transitoria.
- 9) di dare mandato al Direttore di trasmettere al gestore Veritas S.p.A. ed ai Comuni direttamente interessati la presente deliberazione.
- 10) di dare mandato al Direttore di costituire un gruppo di lavoro per istruire con il gestore ed i Comuni in regime tariffario corrispettivo puntuale le modalità di applicazione di quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, a seguito dell'emanazione dei relativi decreti attuativi;
- 11) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.